



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, con particolare riferimento alle previsioni afferenti la raccolta a distanza del concorso pronostici Enalotto;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all'articolo 1, comma 90, reca disposizioni in ordine ai Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 che, all'art. 12, comma 1, reca disposizioni per l'adozione, con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di provvedimenti in ordine a ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 24, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio e la raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale che, al comma 12 prevede che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 Agosto 2012 n. 135, che ha disposto a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già propri della predetta Amministrazione autonoma;

VISTO il decreto direttoriale 10 ottobre 2011, prot. n. 2011/38887/giochi/ENA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2011 n. 251, recante “Disciplina dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza”;

VISTO l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, unitamente ai correlati allegati, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009 a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento agli impegni assunti dal Concessionario con il capitolato di sviluppo, relativamente al lancio ed alla commercializzazione di Giochi numerici a totalizzatore nazionale destinati in via esclusiva alla raccolta tramite canali di partecipazione a distanza;

VISTA la proposta del Concessionario, formulata con lettera del 7 gennaio 2013, prot. 16/13, nonché le certificazioni redatte in data 15 novembre 2012, 27 marzo 2013 e 12 aprile 2013, a cura dell'ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, attestanti l'adeguatezza del dispositivo da utilizzare per la generazione dei numeri vincenti del gioco, nonché la correttezza delle matrici matematiche della formula di gioco “Play Six”;

CONSIDERATA l'opportunità di completare ed adeguare l'offerta di Giochi numerici a totalizzatore nazionale procedendo all'introduzione di una formula di gioco all'interno dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, in relazione alle previsioni del menzionato Atto di concessione per l'affidamento dei suddetti giochi e ai correlati impegni assunti dal Concessionario;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'introduzione di Giochi numerici a totalizzatore nazionale la cui formula di gioco risulti espressamente concepita in relazione alle caratteristiche ed alle modalità di fruizione proprie dei canali di raccolta a distanza, con particolare riferimento alla rete internet, alla telefonia fissa e mobile, nonché alla televisione interattiva;

CONSIDERATA la necessità di garantire il costante adeguamento dell'offerta di Giochi numerici a totalizzatore nazionale all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, lettere b) e c), tenuto conto, tra l'altro, delle formule di gioco e della percentuale della raccolta da destinare alle vincite;

DISPONE

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina il Gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato “Play Six”, per il quale è prevista la sola raccolta a distanza.

2. Il gioco Play Six con le sue formule di gioco multimodale è un gioco numerico a totalizzatore nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 90, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui è prevista la sola raccolta a distanza e caratterizzato da cadenza pluri-oraria.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative alla disciplina dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza, regolamentato dal decreto direttoriale 10 ottobre 2011, prot. n. 2011/38887/giochi/ENA, nonché le disposizioni di carattere generale in materia di gioco a distanza.

Articolo 2

Definizioni

- 1) Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **Agenzia**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b) **Aggio**, il compenso previsto per i punti vendita;
 - c) **Aggio del Concessionario**, il compenso previsto per il Concessionario;
 - d) **Calendario**, l'insieme dei concorsi pianificati in un anno;
 - e) **Categorie di premi**, la rappresentazione, il numero e la denominazione delle classificazioni in cui vengono raggruppate le combinazioni di gioco risultate vincenti in base al regolamento di gioco;
 - f) **Combinazione di gioco**, l'insieme composto dai numeri pronosticati e giocati in relazione al gioco multimodale;
 - g) **Concessionario**, il soggetto cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli ha affidato in concessione la gestione e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - h) **Concessione**, l'istituto attraverso il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha conferito all'aggiudicatario della relativa gara, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attività e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - i) **Concorso**, tutte le attività esercitate in un periodo di tempo intercorrente tra il momento di "apertura" della raccolta e il momento di "determinazione dei vincenti".
 - j) **Concorsi straordinari**, concorsi aggiuntivi indetti con specifici provvedimenti dell'Agenzia;
 - k) **Conto corrente dedicato**, il conto corrente destinato al pagamento dei premi istantanei;

- l) **Contratto di conto di gioco**, il contratto sottoscritto tra un giocatore ed un **punto di vendita a distanza**, di cui all'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti dell'Agenzia;
- m) **Convalida**, l'avvenuta registrazione sul sistema del Concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un **contratto di conto di gioco**;
- n) **Estrazione**, operazione di sorteggio dell'insieme dei numeri che compongono la combinazione vincente attraverso un **sistema estrazionale**;
- o) **Estrazione istantanea**, operazione di sorteggio di un **premio istantaneo** contestuale alla giocata;
- p) **Frequenza plurigiomaliera**, il numero di eventi che si ripetono all'interno dell'arco temporale di una giornata;
- q) **Fondo di riserva**, la dotazione finalizzata all'incremento di una o più categorie di premi;
- r) **Giocata**, l'insieme di **combinazioni di gioco** pronosticate dal giocatore oggetto della **convalida**;
- s) **Giocata sistemica**, la **giocata** ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco dalla quale derivi matematicamente una pluralità di **combinazioni di gioco**;
- t) **Giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN)**, i giochi di sorte, oggetto del relativo atto di **concessione**, basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della **giocata**, oppure a seguito di esplicita richiesta degli stessi, sull'attribuzione alla **giocata** medesima di numeri determinati casualmente dal **sistema di gioco**. Per ciascun gioco appartenente alla categoria GNTN, una quota predeterminata delle **poste di gioco** è conferita ad un unico **montepremi**. È prevista anche la ripartizione del **montepremi** in più categorie di vincita. Per ciascuna delle menzionate categorie il relativo **montepremi** viene suddiviso in parti uguali tra le giocate vincenti appartenenti alla categoria stessa. La raccolta dei **GNTN** viene effettuata su una base territoriale non inferiore a quella nazionale;
- u) **Gioco multimodale**, indica un **gioco numerico a totalizzatore nazionale** che è possibile effettuare secondo diverse **modalità** di gioco, tutte accomunate dalla medesima **matrice di gioco**, ma che possono differenziarsi, oltre che per la denominazione, per uno o più dei seguenti elementi:
- veste grafica ovvero interfaccia;
 - posta di gioco.
- Il riporto di quota parte del montepremi all'estrazione successiva nel caso in cui non si verificano vincitori di una o più categorie di vincita, eventualmente previsto da un **gioco multimodale**, è sempre comune alle diverse **modalità** di gioco.
- Le categorie di vincita sono le medesime per ciascuna **modalità** di gioco indipendentemente dalla **modalità** di gioco scelta ed i relativi montepremi concorrono a formare un unico montepremi di categoria, da dividersi tra tutte le combinazioni vincenti per ciascuna categoria, indipendentemente dalla **modalità** di gioco scelta;

- v) **Matrice matematica di gioco**, in relazione ai numeri oggetto di estrazione, indica la formulazione matematica che individua il rapporto tra numeri estratti e numeri pronosticabili;
- w) **Modalità**, varianti di un medesimo gioco che condividono le principali caratteristiche distintive alle quali si accede attraverso apposite schermate o interfacce;
- x) **Modalità estrazionale**, il procedimento automatizzato e certificato attraverso il quale si effettuano le estrazioni;
- y) **Montepremi**, l'ammontare complessivo degli importi delle giocate destinate alle vincite di ciascun concorso;
- z) **Montepremi di categoria**, il **montepremi** specifico relativo a ciascuna **categoria di premi** prevista dal regolamento di gioco, eventualmente maggiorato dell'importo di uno o più **montepremi di categoria** non assegnati;
- aa) **Montepremi di concorso**, il **montepremi** maggiorato dei **montepremi di categoria** eventualmente non assegnati nei concorsi precedenti;
- bb) **Posta di gioco**, il costo per la **combinazione** previsto per il gioco **multimodale**;
- cc) **Premio istantaneo ordinario**, l'importo determinato e assegnato al momento della giocata in maniera casuale dal sistema di gioco e di importo pari al costo della giocata;
- dd) **Premi istantanei straordinari**, premi istituiti e disciplinati dall'Agenzia, anche su proposta del Concessionario;
- ee) **Punto di vendita a distanza**, il Concessionario, ai sensi dell'art. 16 dell'atto di concessione, ovvero il soggetto di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla **raccolta a distanza** dei **Giochi numerici a totalizzatore nazionale**;
- ff) **Raccolta a distanza**, la modalità di raccolta dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata, alternativamente o congiuntamente, attraverso internet, la televisione digitale, terrestre e satellitare, la telefonia fissa e mobile, nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
- gg) **Sistema estrazionale**, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;
- hh) **Sistema di gioco**, l'ambiente informatico che gestisce tutte le fasi del concorso, e nello specifico: registrazione e convalida delle giocate, estrazione della combinazione vincente, estrazione dei premi istantanei e determinazione dei vincenti.
- ii) **Vincita**, l'importo destinato al pagamento delle **giocate** contenenti **combinazioni di gioco** vincenti;

TITOLO II
DENOMINAZIONE, MODALITA' DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE VINCITE

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Il gioco "Play Six" consente al giocatore di partecipare al gioco secondo diverse modalità.
2. I concorsi hanno frequenza plurigiornaliera, con intervallo non inferiore ad 1 minuto. Il calendario è stabilito dal Concessionario e preventivamente comunicato all'Agenzia. Ogni modifica è, altresì, preventivamente comunicata e concordata con l'Agenzia con almeno 10 giorni di anticipo e pubblicata sul sito informativo e comunicata ai punti vendita a distanza con almeno 7 giorni di anticipo.
3. Concorsi straordinari sono indetti con provvedimenti dell'Agenzia, anche in deroga al calendario, nel rispetto dell'intervallo temporale sopra citato. I malfunzionamenti del sistema di gioco che impediscono temporaneamente lo svolgimento della partita, ne comportano la sospensione fino al ripristino del corretto funzionamento del sistema stesso.

Articolo 4

Matrice di gioco

1. La matrice di gioco del gioco multimodale disciplinato dal presente decreto è "6 su 36", dove "6" sta ad indicare l'insieme dei numeri che compongono la combinazione vincente e "36" l'insieme dei numeri tra cui viene estratta la combinazione vincente. Le possibili combinazioni di 6 numeri scelti tra 36 sono pari a 1.947.792.

Articolo 5

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

- 1) Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso e indipendentemente dall'ordine di estrazione, i 6 numeri di cui al successivo comma 2.
- 2) Per ciascun concorso è estratta una sequenza di 6 (sei) numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 (uno) e 36 (trentasei), senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del sistema estrazionale.
- 3) L'insieme di numeri estratti, di cui al comma 2, costituisce la combinazione di gioco vincente.

- 4) Le categorie di premi sono 4:
 - a. Alla prima categoria, "punti 6", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 2;
 - b. Alla seconda categoria, "punti 5", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a cinque numeri estratti di cui al comma 2;
 - c. Alla terza categoria, "punti 4", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a quattro numeri estratti di cui al comma 2;
 - d. Alla quarta categoria, "punti 3", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tre numeri estratti di cui al comma 2;
- 5) Sono previsti premi istantanei ordinari determinati ed assegnati in maniera casuale dal sistema di gioco, di importo pari al costo della giocata. L'assegnazione dei premi, effettuata successivamente alla convalida della giocata, avviene attraverso un'estrazione istantanea randomica certificata, con una frequenza statistica di 1 premio ogni 4 giocate.
- 6) I premi istantanei straordinari possono essere istituiti e disciplinati dall'Agenzia con appositi provvedimenti, anche su proposta del Concessionario, per periodi limitati, in funzione dell'importo giacente sul conto corrente dedicato al pagamento dei premi istantanei ordinari.
- 7) Nel caso in cui, per un concorso, non risulti possibile effettuare nei tempi stabiliti dal calendario dei concorsi l'estrazione dei numeri di cui al comma 2, è sospesa la raccolta delle giocate per i concorsi successivi. Il gioco è ripristinato non appena sia possibile effettuare l'estrazione dei numeri di cui al comma 2 del concorso stesso.

Articolo 6

Costo del gioco e montepremi

- 1) La giocata minima equivale ad una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 0,50. Su proposta del Concessionario, con provvedimento dell'Agenzia può essere stabilito un costo unitario della posta differente da quello succitato purché compreso tra euro 0,50 (cinquanta centesimi) e euro 20 (venti) e una differente ripartizione del montepremi.
- 2) Al montepremi è assegnato il 71% della raccolta complessiva.
- 3) La parte di montepremi che viene destinata al pagamento delle vincite di categoria seconda, terza e quarta è pari alla somma dei prodotti delle quote previste per ciascuna di dette categorie per i vincenti delle medesime categorie.
- 4) La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di cui al comma 3 viene ripartita nelle seguenti porzioni:
 - a) Al montepremi relativo alle vincite di prima categoria è attribuito il 13,22% di cui il 93,41% è utilizzato per il pagamento dei premi di prima categoria e il 6,59% è accantonato nel fondo di riserva gestito dal Concessionario. L'importo accantonato su tale fondo è destinato alla

formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria.

- b) Al montepremi destinato al pagamento dei premi istantanei va l'86,78%, che viene accantonato su apposito conto corrente dedicato. Le finalità e le modalità di gestione di tale conto sono descritte all'articolo 7, comma 11

Articolo 7

Vincite

- 1) Per ciascun concorso, le quote per ciascuna categoria di premi sono determinate come di seguito indicato:
 - a. La quota relativa alla categoria prima si determina suddividendo il relativo montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento;
 - b. La quota relativa alla categoria seconda è pari a 100,00 (cento) euro;
 - c. La quota relativa alla categoria terza è pari a 10,00 (dieci) euro;
 - d. La quota relativa alla categoria quarta è pari a 4,00 (quattro) euro;
- 2) In caso di vincenti di prima categoria, il montepremi relativo alla medesima categoria del concorso successivo è incrementato dell'importo presente nel fondo di riserva di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a).
- 3) Nel caso in cui il montepremi di prima categoria risulti inferiore a 1.000 (mille) euro il Concessionario garantisce l'importo a copertura fino al raggiungimento del montepremi minimo di 1.000 (mille) euro. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti nel fondo di riserva un saldo attivo, il Concessionario provvede a trattenere in unica soluzione l'importo che eventualmente ha in precedenza anticipato oppure, ove ciò non fosse possibile, opera più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.
- 4) Qualora il montepremi non risulti sufficiente a pagare le quote relative alle suddette categorie, la ripartizione del montepremi viene modificata secondo le seguenti proporzioni:
 - a. Al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 5,42%;
 - b. Al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 2,60%
 - c. Al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 9,44%
 - d. Al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 46,97%

- e. Al montepremi destinato al pagamento dei premi istantanei va il 35,57%. Tale montepremi viene accantonato nel conto corrente dedicato di cui al comma 11 del presente articolo.

In tal caso, in deroga al comma 1, per ciascuna categoria dalla prima alla quarta la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento.

- 5) Nella circostanza del comma precedente il 6,59% del montepremi di cui al comma 4 lettera a) del presente articolo viene accantonato nel fondo di riserva gestito dal Concessionario, di cui all'art. 6, comma 4, lettera a).
- 6) La quota relativa al premio istantaneo ordinario è pari al costo della giocata. Qualora non sia sufficiente la dotazione presente nel conto corrente dedicato l'importo a copertura viene anticipato dal Concessionario. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti nel conto corrente dedicato un saldo attivo, il Concessionario provvede a trattenere in una unica soluzione l'importo in precedenza anticipato oppure, ove ciò non fosse possibile, opererà più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.
- 7) Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di una o più categorie dalla seconda alla quarta, i relativi montepremi saranno ripartiti in parti uguali e attribuiti ai montepremi delle categorie in cui risulti almeno un vincente.
- 8) Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo.
- 9) In nessun caso la quota unitaria di una categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito dell'estrazione e del relativo computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di due o più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate. In tali casi, il montepremi ottenuto è suddiviso tra tutte le giocate vincenti delle categorie interessate.
- 10) Con appositi provvedimenti può essere disposto l'incremento del montepremi relativamente a una o più delle quattro categorie di premi di cui all'articolo 7 comma 1, oppure possono essere introdotte categorie di premi speciali utilizzando proventi ottenuti dall'eventuale utilizzo commerciale, limitato nel tempo, di beni immateriali e opere d'ingegno di proprietà o nella disponibilità dell'Agenzia medesima, relativamente all'Enalotto e agli altri Giochi numerici a totalizzatore nazionale, così come previsto dalla convenzione di concessione.
- 11) Per ciascun concorso, la parte di montepremi di cui all'art. 6, comma 4, lettera b) viene accantonata su un conto corrente dedicato, gestito dal Concessionario, produttivo di interessi in favore dell'erario che devono essere liquidati e versati con cadenza trimestrale sull'apposito capitolo di entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. L'importo accantonato su tale conto viene utilizzato per integrare le risorse destinate alla categoria dei premi istantanei.

TITOLO III

Gestione operativa del gioco multimodale

Articolo 8

Modalità operative di partecipazione al gioco

- 1) Il giocatore partecipa al gioco multimodale “6 su 36” accedendo ad un ambiente virtuale nel quale:
 - a. Sono contemporaneamente accessibili tutte le modalità previste;
 - b. Sono immediatamente disponibili informazioni di diretto interesse del giocatore quali l'importo del jackpot comune alle diverse modalità e i tempi di attesa delle estrazioni.

- 2) Il gioco multimodale “6 su 36” prevede le seguenti modalità:
 - a. “*Funny Fly*”: il giocatore accedendo all'interfaccia di gioco denominata “Funny Fly”:
 - visualizza una schermata costituita da un'immagine di un cielo sul quale sono riportati i 36 numeri;
 - il giocatore sceglie 6 numeri sui 36 numeri e clicca sul pulsante Gioca;
 - dopo aver cliccato sul pulsante Gioca, il giocatore visualizza la schermata che gli permette di partecipare all'assegnazione di un premio istantaneo, ordinario o straordinario; la giocata è confermata e valida solo al termine di tale fase;
 - inoltre il giocatore, sempre all'interno della stessa schermata, visualizza l'estrazione e i numeri che il giocatore ha indovinato con il conseguente esito della giocata.

 - b. “*King Card*”: il giocatore accedendo all'interfaccia di gioco denominata “King Card”:
 - visualizza una schermata costituita da un'immagine di un tavolo verde con 36 carte;
 - ciascuna carta è associata ad un numero compreso tra 1 e 36. Il giocatore sceglie 6 carte sui 36 numeri;
 - dopo aver cliccato sul pulsante Gioca, il giocatore visualizza la schermata che gli permette di partecipare all'assegnazione di un premio istantaneo, ordinario o straordinario, la giocata è confermata e valida solo al termine di tale fase;
 - inoltre il giocatore, sempre all'interno della stessa schermata, visualizza dapprima i numeri perdenti ed infine la sestina vincente estratta.

 - c. “*Mad Xmas*”: il giocatore accedendo all'interfaccia di gioco denominata “Mad Xmas”:
 - visualizza una schermata costituita da un'immagine di una cartella su sfondo natalizio divisa in quadranti associati ciascuno ad un numero;
 - il giocatore sceglie 6 numeri;
 - dopo aver cliccato sul pulsante Gioca, il giocatore visualizza la schermata che gli permette di partecipare all'assegnazione di un premio istantaneo, ordinario o straordinario, la giocata è confermata e valida solo al termine di tale fase;
 - inoltre il giocatore, sempre all'interno della stessa schermata, visualizza l'estrazione e i numeri che il giocatore ha indovinato con il conseguente esito della giocata.

- d. *“Magik Disco”*: il giocatore accedendo all’interfaccia di gioco denominata “Magik Disco”:
- visualizza una schermata costituita da un’immagine con un quadrato verde diviso in blocchi. Ciascun blocco è associato ad un numero compreso tra 1 e 36;
 - il giocatore seleziona una o più sestine in riga, colonna o diagonale all’interno del quadrato per un massimo di 14 combinazioni;
 - dopo aver cliccato sul pulsante Gioca, il giocatore visualizza la schermata che gli permette di partecipare all’assegnazione di un premio istantaneo, ordinario o straordinario, la giocata è confermata e valida solo al termine di tale fase;
 - inoltre il giocatore, sempre all’interno della stessa schermata, visualizza l’estrazione e i numeri che il giocatore ha indovinato con il conseguente esito della giocata.
- e. *“Navy Bomb”*: il giocatore accedendo all’interfaccia di gioco denominata “Navy Bomb”:
- visualizza una schermata costituita da un’immagine del mare divisa in quadranti. Ciascun quadrante è associato ad un numero compreso tra 1 e 36;
 - il giocatore posizionando le navi sui quadranti sceglie 6 numeri;
 - dopo aver cliccato sul pulsante Gioca, il giocatore visualizza la schermata che gli permette di partecipare all’assegnazione di un premio istantaneo, ordinario o straordinario, la giocata è confermata e valida solo al termine di tale fase;
 - inoltre il giocatore, sempre all’interno della stessa schermata, visualizza dapprima i numeri perdenti ed infine la sestina vincente estratta.
- 3) Ulteriori modalità, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle di cui al comma 2, possono essere successivamente introdotte con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 9

Modalità di gioco

1. La raccolta del gioco si effettua nell’arco delle 24 ore di ogni giorno. L’ora e il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi, stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 2. La giocata si effettua tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore per via telematica, con le modalità previste dalla specifica normativa relativa al gioco a distanza.
2. L’Agenzia può disciplinare la possibilità di effettuazione di ulteriori giocate sistemiche, vale a dire disposizioni di gioco dalle quali derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco, secondo modalità comunicate preventivamente dal Concessionario all’Agenzia e da questa approvate.
3. L’Agenzia può disciplinare la possibilità di effettuazione di giocate in abbonamento, vale a dire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, secondo modalità comunicate preventivamente dal Concessionario all’Agenzia e da questa approvate. L’Agenzia su proposta del Concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.
4. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti vendita a distanza si effettua con le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia.

TITOLO IV

PUBBLICITA' ED EFFICACIA

Articolo 10

Obblighi del Concessionario e del giocatore

1. Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite e a quelle per la presentazione dei reclami:
 - a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - b) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei punti vendita a distanza e verificando il rispetto di tale obbligo.
2. Il Concessionario è tenuto ad integrare le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189

Articolo 11

Efficacia

1. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; il presente decreto ha efficacia dalla data del primo concorso che verrà fissato con apposito decreto direttoriale.

Roma,

08 AGO. 2013

Il Vicedirettore dell'Agenzia
Luigi Magistro

F.to Luigi Magistro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93